Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 314 DEL 17 DICEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella quinta estrazione eseguita il 26 novembre 1965. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(8640)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1965, n. **1343**.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « Aldi Mai », con sede in Manciano (Grosseto).

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « Aldi Mai », con sede in Manciano (Grosseto), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1344**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, in Forenza (Potenza).

N. 1344. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa in data 31 agosto 1964, integrato con postilla e dichiarazione entrambe del 14 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso nel comune di Forenza (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1345**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Sloveno, con sede in Roma.

N. 1345. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio Sloveno, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1346**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Caterina da Siena, in San Quirico d'Orcia (Siena).

N. 1346. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalcino in data 23 settembre 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 novembre 1964 e del 19 giugno 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Caterina da Siena, in frazione Bagno Vignoni del comune di San Quirico d'Orcia (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. 1347.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Trepuzzi (Lecce).

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Trepuzzi (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965.

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 49 Ufficio riscontro poste, foglio n. 265, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadrienmo 7 ottobre 1964-6 ottobre 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1965, con il quale il dott. ing. Ernesto Lensi è stato nominato ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 31 ottobre 1964, con il quale l'ing. Eugenia Niccolò, nata Grillo, è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1965, con il quale il dott. ing. Matteo Fariello è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la decretazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 4 febbraio 1965, con la quale, a decorrere dal 6 febbraio 1965, l'ing. Francesco Martorana è stato preposto alla direzione dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la decretazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, in data 4 febbraio 1965, con la quale l'ing. Orlando Cartocci è stato preposto alla Direzione centrale per le linee, i cavi e gli impianti;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Eugenia Niccolò nata Grillo, cessa di far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni dal 1° febbraio 1965.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 ottobre 1968 l'ing. Orlando Cartocci, direttore centrale per le linee, i cavi e gli impianti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 3.

A modifica di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, citato nelle premesse, i seguenti funzionari continuano a far parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella nuova qualità a fianco di ciascuno indicata:

Lensi ing. Ernesto, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

Fariello ing. Matteo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Martorana ing. Francesco, direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Registro n. 8 *Ufficio risc. poste e tel., foglio n.* 001. — ANSALONE

(10015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965.

Dichiarazione di pubblica utilità del binario di raccordo tra lo stabilimento di Arese dell'Alfa Romeo e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza della Società Alfa Romeo in data 3 aprile 1963, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 55 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la dichiarazione di pubblica utilità di un binario di raccordo tra il proprio stabilimento di Arese (Milano), in via di costruzione e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano;

Ritenuto che la procedura seguita dall'istante è conforme alla legge e che durante la pubblicazione degli atti sono state presentate osservazioni dai signori Minotti Giuseppina in Bizzozero e Minotti Ferdinando, i quali hanno chiesto che venga mantenuto l'accesso ai loro terreni mediante la costruzione di un sottopassaggio;

Viste le osservazioni di risposta dell'istante;

Ritenuto che il binario di raccordo, secondo il dispositivo previsto, è indispensabile per la funzionalità dello stabilimento Alfa Romeo che costituisce un importante elemento dell'economia locale e nazionale;

Considerato che la costruzione di un sottopassaggio per mantenere l'accesso ai terreni dei signori Minotti Giuseppina in Bizzozero e Minotti Ferdinando non è realizzabile, essendo il raccordo previsto in trincea nel tratto in questione, e che è d'altra parte adeguata alle esigenze dei citati proprietari la soluzione proposta dalla Società istante, consistente nell'abbassamento della strada di accesso fino al piano delle rotaie;

Ritenuto che alla disciplina della costruzione e dell'esercizio del binario di raccordo ai sensi delle norme vigenti si provvederà a parte;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato opera di pubblica utilità il binario di raccordo tra lo stabilimento di Arese (Milano) della Società Alfa Romeo e la stazione di Garbagnate delle Ferrovie Nord Milano da costruirsi secondo il progetto esibito dall'istante e vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni di cui all'ultimo considerato del voto 18 novembre 1964, n. 2070 del detto Consesso.

Art. 2.

La Società Alfa Romeo è tenuta ad assicurare a proprie spese la continuità della strada privata di accesso ai terreni dei signori Minotti Giuseppina in Bizzozero e Minotti Ferdinando secondo la soluzione con passaggio a livello dalla Società stessa proposta nelle proprie contro-osservazioni.

Art. 3.

Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di anni due dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965

SARAGAT

JERVOLINO — LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1965
Registro n. 102 bilancio Trasporti (Ispet. gen. M.C.T.C.), foglio n. 132. — PANDOLFO

(9911)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1965.

Sostituzione di taluni membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 settembre 1963, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, con il quale il sig. Ferrari Argento è stato nominato presidente del predetto Istituto;

Considerato che, per effetto di tale nomina, il signor Ferrari Argento diviene membro di diritto, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui già faceva parte quale rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Visto l'art. 51 del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni centrale e provinciali per gli uffici locali, approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 19 aprile 1962;

Visto che, come risulta dai verbali delle sedute del Comitato elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in seno al predetto Consiglio di amministrazione, il sig. Santalucia Pasquale, candidato nella medesima lista elettorale del sig. Ferrari Argento, lo segue nell'ordine dei voti preferenziali riportati nelle citate elezioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al Consiglio di amministrazione, in qualità di rappresentante del personale, del sig. Ferrari Argento, divenuto membro di diritto del Consiglio stesso, quale presidente dell'Istituto postelegrafonici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Ferrari Argento, nella sua qualità di presidente dell'Istituto postelegrafonici, è nominato membro di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il sig. Santalucia Pasquale è nominato membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Registro n. 87 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 049. — ANSALONE

(10014)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 17 agosto 1941, con il quale il rimorchiatore n. 1 è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine economico, procedere alla sua rimesas in efficienza, come da verbale n. 3186 datato 28 settembre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore n. 1, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1965
Registro n. 59 *Difesa-Marina, foglio n.* 42

(10008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1965.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio del comune di Ancona, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 133

(10012)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.

Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale e della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1965-66.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1965, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1965-66 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle due gestioni predette del F.A.P.L. per l'esercizio finanziario 1964-65, in base ai dati sinora accertati, risulteranno, rispettivamente, non inferiori a Lire 8.650.000.000 ed a L. 800.000.000;

Considerato che nello stato di previsione delle entrate e delle spese delle due Gestioni del F.A.P.L. per l'esercizio finanziario 1965-1966, gli avanzi di amministrazione dell'esercizio precedente risultano indicati, rispettivamente, per i presunti importi di Lire 7.750.000.000 e di L. 680.000.000;

Ritenuto necessario adeguare detti presunti avanzi di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerata l'opportunità di utilizzare, parzialmente, le maggiori previste disponibilità ad incremento dei fondi destinati alla istituzione di corsi per giovani lavoratori e di cantieri per disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1965-1966, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente . . .	L.	900.000.000

PARTE II - SPESE

Titolo I - SPESE ORDINARIE

In aumento:

Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	500.000.000
Cap. 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *a*)	»	450.000.000
Totale aumento SPESE ORDINARIE . .	L.	950.000.000

Titolo II - SPESE STRAORDINARIE

In diminuzione:

Cap. 7. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	L.	100.000.000
In aumento:		
Cap. 8. — Rimborso di somme affluite erroneamente al «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» .	»	15.000.000
Totale diminuzione SPESE STRAORDINARIE . .	L.	85.000.000
In aumento:		
Cap. 9. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1959, n. 17	L.	35.000.000
Totale generale aumento SPESE . . .	L.	900.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti, per l'esercizio 1965-66, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I - ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	L.	120.000.000
In diminuzione:		
Cap. 2. — Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	L.	100.000.000
Totale aumento ENTRATE . . .	L.	20.000.000

PARTE II - SPESE

In aumento:

Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	20.000.000

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9490)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1965.

Data di inizio del funzionamento dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 5 della legge 13 luglio 1965, numero 883;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 883, con decorrenza 1° gennaio 1966, svolge nell'ambito della circoscrizione del Molise funzioni proprie di competenza degli Uffici regionali del lavoro.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1966, cessano le competenze in atto esercitate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara relativamente al territorio della Regione del Molise.

Art. 3.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 883.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 337

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per una particolare tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società «Unione subalpina di assicurazioni», con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società «Unione subalpina di assicurazioni», con sede in Torino, intesa ad ottenere la modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto per la tariffa combinata di capitale e rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto nella tariffa ottenuta dalla combinazione dell'assicurazione in caso di morte a vita intera con l'assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione, presentata dalla Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9697)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Ritenuta la necessità di ricostituire per un quadriennio il Collegio dei sindaci dell'Istituto predetto, scaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale è così composto:

Angelini dott. Ferdinando, membro effettivo e Sernia dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Scaccia dott. Enzo, membro effettivo e Cacopardi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Iliceto dott. Nicola, membro effettivo e Brighenti dott. Manfredo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Canestrelli dott. Antonio, membro effettivo e Focarelli dott. Remo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9906)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Data di inizio del funzionamento dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'Ispettorato regionale delle foreste, istituiti nella Regione del Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, concernente le modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione della Repubblica e l'istituzione della Regione « Molise ».

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, relativa alla istituzione nella Regione del Molise dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'Ispettorato regionale delle foreste, dipendenti dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e lo Ispettorato regionale delle foreste, istituiti nella Regione del Molise, con sede in Campobasso, entrano in funzione alla data del 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 883, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nell'albo e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9786)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Data di inizio del funzionamento del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, istituito nella Regione del Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, concernente le modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione della Repubblica e l'istituzione della Regione « Molise ».

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, relativa alla istituzione nella regione del Molise del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 987 del 10 giugno 1955 concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, istituito nella regione del Molise, con sede in Campobasso, entra in funzione alla data del 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10 giugno 1955 ed alla legge 13 luglio 1965, n. 883, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nell'albo e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9785)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Eptavit B12 » sciroppo, della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano. (Decreto di revoca n. 3987/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 marzo 1954, con il quale veniva registrata al n. 1192/*A* la specialità medicinale « Eptavit B12 » sciroppo a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello, n. 17, prodotta nell'officina propria;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata in quanto: *a*) la quantità di vitamina A è risultata inferiore del 67,2% a quella dichiarata (trovato mg. 1,87 - dichiarato mg. 5,7); *b*) la quantità di vitamina B1 è risultata superiore del 29% a quella dichiarata (trovato mg. 15,5 - dichiarato mg. 12); *c*) la quantità di vitamina B2 è risultata inferiore del 3% a quello dichiarato (trovato mg. 9,7 - dichiarato mg. 10). Inoltre il contenuto del flacone è risultato di gr. 239 invece di 270 gr. dichiarati nell'etichetta, e quindi, in quantità dell'11% inferiore a quella dichiarata, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eptavit B/12 » flacone da gr. 270 sciroppo, registrata al n. 1192/*A* con decreto in data 30 marzo 1954, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9709)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Calcio Piciter » fiale, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3993/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la lettera n. 20400.5.38.438.51/63 del 25 settembre 1939, con la quale venne autorizzata la specialità medicinale « Calcio Piciter » nelle preparazioni fiale da 2 cc., 5 cc. e 10 cc. a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Durer, 3, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio Piciter » nelle preparazioni fiale da 2 cc., 5 cc. e 10 cc., autorizzata con lettera n. 20.400.5.38.438.52/63 del 25 settembre 1939 a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9703)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Tetrangina », supposte per adulti e bambini, della ditta Farmaceutici Biagini di Pisa. (Decreto di revoca n. 3984/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 ottobre 1959, con i quali venivano registrate rispettivamente ai numeri 16000 e 16000/1 le specialità medicinali Tetrabiangin ora « Tetrangina », supposte per adulti e serie per bambini, a nome della ditta Farmaceutici Biagini con sede in Pisa, via Lungarno Galilei, 2, prodotte nell'officina propria.

Considerato che da un controllo eseguito le composizioni delle specialità medicinali suddette non corrispondono a quelle dichiarate (la tetraciclina è risultata assente nelle supposte per adulti e pediatriche prelevate a Siena e in quelle prelevate in Roma, la quantità di tetraciclina è risultata per le supposte adulti del 32% e per le supposte pediatriche del 39% inferiore a quella dichiarata), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento, approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetrangina » supposte per adulti e serie per bambini, registrata ai numeri 16000 e 16000/1 con decreti in data 17 ottobre 1959 a nome della ditta Farmaceutici Biagini di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9712)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Anevralgina Piciter » cialdino, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3992/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 17.240 la specialità medicinale « Anevralgina Piciter » nella confezione di un cialdino, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Durer, 3, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anevralgina Piciter » nella confezione di un cialdino, registrata al n. 17.240 con decreto in data 12 maggio 1960, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9704)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Santaloline » perle, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3988/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 settembre 1957, con il quale venne registrato al n. 12.898 la specialità medicinale « Santaloline » nella preparazione flacone da 30 perle a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Durer, 3, prodotto nell'officina La Farmaceutica Prealpina, con sede in Milano, via Stresa, 19;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Santaloline » nella preparazione, flacone da 30 perle, registrata al n. 12898 con decreto in data 2 settembre 1957 a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9708)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Ennavit » perle, della ditta Laboratori Panacea di Roma. (Decreto di revoca n. 3979/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto e il relativo comunicato emessi in data 3 marzo 1954 e 13 novembre 1961, con il quale veniva registrato al n. 5.945 la specialità medicinale « Ennavit » perle, a nome della ditta Laboratori Panacea, con sede in Roma, via Monti Sibillini, 2, prodotta nella officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata in quanto la quantità di Vitamina E è risultata inferiore del 48% a quella dichiarata (dichiarata 200 mcg. trovata 165 mcg.), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento, approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ennavit » confezioni da 100 e 50 perle, registrata al n. 5945, con decreto e relativo comunicato emessi in data 3 marzo 1954 e 13 novembre 1961 a nome della ditta Laboratori Panacea di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni. ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9716)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Antiuricemina Piciter » granulare, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3989/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 settembre 1959, con il quale veniva registrato al n. 15.678 la specialità medicinale « Antiuricemina Piciter » nella preparazione flacone da gr. 130 granulare, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici con sede in Milano, via Durer, 3, prodotto nella officina della ditta stessa.

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiuricemina Piciter » nella preparazione flacone da gr. 180 granulare, registrata al numero 15678 con decreto in data 5 settembre 1959, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9707)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Aspazina » supposte, della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di Milano. (Decreto di revoca n. 3983/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 gennaio 1963, con il quale veniva registrata al n. 16423 la specialità medicinale « Aspazina » supposte, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo n. 7, prodotta nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata in quanto le supposte in esame contengono acido acetilsalicilico libero, in parte alterato, e non il suo sale di calcio come dichiarato. Inoltre la quantità di etoeptazina citrato riscontrata è inferiore al dichiarato del 27% circa.

Considerato inoltre che il fattore indicato dalla ditta nei metodi di analisi per la determinazione della etoeptazina citrato è risultata errata, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento, approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Dichiara:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aspazina » scatole da 10 e 5 supposte, registrata al n. 16.423 con decreto del 26 gennaio 1963, a nome della ditta Laboratorio biochimico dottor Guidi di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9713)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Ergogeno » sciroppo e fiale (tipo semplice e valerianato) della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3990/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 maggio 1960, con il quale veniva registrata ai numeri 17.399, 17.399/*A*, 17.399/*B*, e 17.399/*C*, la specialità medicinale « Ergogeno » nelle preparazioni sciroppo tipo semplice da 150 cc. categoria sciroppo tipo valerianato da 150 cc., categoria fiale da 2 cc. e categoria fiale tipo valerianato da 2 cc., a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Durer, 3, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergogeno » nelle preparazioni sciroppo tipo semplice da 150 cc., categoria sciroppo tipo valerianato da 150 cc., categoria fiale da 2 cc. e categoria fiale tipo valerianato da 2 cc., registrata ai numeri 17.399, 17.399/*A*, 17.399/*B*, 17.399/*C* con decreto in data 27 maggio 1960 a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9706)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Calcioetile » fiale, sciroppo e gocce della ditta Laboratorio biofarmacoterapico di Viareggio. (Decreto di revoca n. 3985/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 marzo 1949, con il quale veniva registrata al n. 1835 la specialità medicinale « Calcioetile » nelle seguenti preparazioni: 10 fiale da 2 cc., 5 fiale da 5 cc., 5 fiale da 10 cc., flacone sciroppo gr. 150 e gocce da 50 cc., a nome della ditta Istituto biofarmacoterapico, con sede in Perugia, ora con sede in Viareggio (Lucca), via Mameli n. 141, prodotta nella officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcioetile » nelle seguenti preparazioni: 10 fiale da 2 cc., 5 fiale da 5 cc., 5 fiale da 10 cc., flacone sciroppo da gr. 150 e gocce da 50 cc. registrata al n. 1835 con decreto in data 9 marzo 1949 a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico di Viareggio (Lucca).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Lucca è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

(9711) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipulare in valuta estera, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, per contratti stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per contratti stipulati in valuta estera, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tar. 12ᵉ, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tar. 12Rᵉ, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagabili in caso di sua premorienza (maschi e femmine).

Roma, addì 22 novembre 1965

(9547) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Fontased » sciroppo, della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano. (Decreto di revoca n. 3986/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 marzo 1954, con il quale veniva registrata al n. 8789 la specialità medicinale « Fontased » sciroppo, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello, n. 17, prodotta nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corri-

sponde a quella dichiarata in quanto la quantità di azoto trovata nella soluzione in esame è inferiore al calcolato del 31,19% (azoto totale trovato gr. 0,150 - azoto calcolato dalla composizione dichiarata gr. 0,218) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fontased » sciroppo, in flacone da gr. 150, registrata al n. 8789 con decreto in data 30 marzo 1954 a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9710)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Garbagnate, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 12, 16, 18 settembre 1965 alla Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Garbagnate, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Garbagnate, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito notaio dott. Ezechiele Zanzi in data 13 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Beruti Armando ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1965:

Ventre Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna.

Piraccini Piero, notaio residente nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna.

(9929)

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1965:

La Cava Virgilio, notaio residente nel comune di Alvito, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Cori, distretto notarile di Latina.

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Balsorano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina.

(9930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.689.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10002)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.709.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10003)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.515.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10004)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.392.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10005)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.230.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.884.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.640.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.560.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.879.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.454.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10038)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.720.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10039)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.703.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10040)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.906.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.098.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.526.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Autorizzazione al comune di Castelvittorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Castelvittorio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.043.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10045)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.267.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10046)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 736.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10047)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.625.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10048)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.417.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10049)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.359.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10050)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.148.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10051)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.643.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.607.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.432.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10054)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.841.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10055)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Rende (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.986.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10290)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Potenza

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.38/8743, del 24 novembre 1965, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Potenza, viale G. Marconi, di proprietà dei signori Tolla Francesco Paolo e Michele, per un prezzo non superiore a L. 39.500.000 (trentanovemilionicinquecentomila).

(9720)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione straordinaria della Società cooperativa « Unione Cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1965, la gestione commissariale della Società cooperativa « Unione Cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), è stata prorogata fino al 30 aprile 1966.

Dalla data di detto decreto il dott. Settimo Lorenzi è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta Cooperativa in sostituzione del geom. Werter Bonsi, dimissionario per motivi di salute.

(9619)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Maglio Carmine in data 30 settembre 1964 inteso ad ottenere — in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni presentato dal sig. Maglio Carmine stesso il 25 settembre 1963 — la riapertura dei termini per ricorrere ovvero la revisione del suddetto provvedimento presidenziale.

(9810)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 45-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 45-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Innocenti Giancarlo, con sede in Arezzo, via XX Settembre n. 47.

(9934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1965, registro n. 81, foglio n. 95, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario presentato dalla signora Raffaele Fanny Jole in Bertini, avverso il provvedimento del presidente del Consiglio d'amministrazione del Liceo musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina, è dichiarato inammissibile.

(9811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 16 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,76	624,82	624,76	624,75	624,73	624,76	624,73	624,73	624,75
$ Can.	580 —	579,65	580,20	580,20	579,50	579,95	580,08	579,75	579,85	580 —
Fr. Sv.	144,71	144,72	144,75	144,715	144,70	144,72	144,73	144,72	144,72	144,72
Kr. D.	90,75	90,75	90,77	90,76	90,75	90,74	90,755	90,75	90,74	90,75
Kr. N.	87,46	87,47	87,48	87,485	87,53	87,47	87,47	87,46	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,76	120,77	120,77	120,76	120,85	120,77	120,7725	120,76	120,77	120,76
Fol.	173,24	173,20	173,22	173,22	173,15	173,23	173,215	173,23	173,23	173,25
Fr. B.	12,58	12,582	12,5825	12,5820	12,58	12,58	12,5815	12,58	12,58	12,52
Franco francese	127,47	127,48	127,49	127,485	127,45	127,49	127,485	127,48	127,49	127,50
Lst.	1750,91	1750,75	1750,70	1750,85	1750,50	1750,95	1750,825	1750,95	1750,95	1751 —
Dm. occ.	156,19	156,20	156,2150	156,21	156,195	156,20	156,20	156,20	156,20	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1850	24,1780	24,15	24,17	24,178	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,84	21,85	21,83	21,855	21,75	21,85	21,833	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 16 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	580,14
1 Franco svizzero	144,722
1 Corona danese	90,757
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,766
1 Fiorino olandese	173,217
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1750,837
1 Marco germanico	156,205
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,844
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori per l'anno 1966

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due; una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 3 giugno 1966;
procedura civile e penale: 4 giugno 1966.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 2 maggio 1966 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascuno commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1965
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 173. — GALLUCCI

(9946)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a cinquecentocinquanta posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964 e riservato agli amanuensi già in servizio negli uffici giudiziari, ai sensi della legge 11 aprile 1964, n. 264.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1965, pubblica la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per cinquecentocinquanta posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964, riservato agli amanuensi, approvata con decreto ministeriale 20 febbraio 1965, registrata alla Corte dei conti il 3 maggio successivo.

(10231)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 161 del sopracitato testo unico n. 3 anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità

per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi), via Molise, 2, Roma - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza;

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare numero 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio provin-

ciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica.

Prova orale:

La prova orale verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;
b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;
c) da due funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori universitari esperti rispettivamente nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per aventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione sì darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (ex coefficiente 229), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1965
Registro n. 15, foglio n. 197

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (Concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . .) il (1) . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . in prova nella carriera . . del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4); di

f) —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapnon porti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex *colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità* dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare civile; mutilato o invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche;

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Dante	punti 81,46	su 132
2. Laudante dott. Carmine	» 80,28	»
3. Coppa dott. Gerardo	» 76,92	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	» 75,95	»
5. Fuscà dott. Cesare	» 75,78	»
6. Simeone dott. Mariangelo	» 74,86	»
7. Pacileo dott. Vincenzo	» 74,51	»
8. Quarantini dott. Guglielmo	» 74,43	»
9. Milazzo dott. Andrea	» 74,27	»
10. Cormio dott. Salvatore	» 74,16	»
11. Lebuis dott. Assuero	» 73,79	»
12. Caruso dott. Antonio	» 73,08	»
13. Coverlizza dott. Mario	» 72,22	»
14. Martone dott. Pasquale	» 72,18	»
15. Fedele dott. Antonino	» 71,50	»
16. Cusumano dott. Lorenzo	» 70,60	»
17. Fiorica dott. Alfonso	» 70,50	»
18. Finarelli dott. Arnaldo	» 70,42	»
19. Pasquale dott. Giusto	» 70,18	»
20. Scandaliato dott. Gaspare	» 70,13	»
21. Passarelli Igino	» 69,22	»
22. Scolari dott. Giovanni	» 69,18	»
23. Di Tizio Marino	» 69,16	»
24. Bussotti dott. Bosone	» 68,50	»
25. Vaccarella dott. Giuseppe	» 68,08	»
26. Salzano dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 68 —	»
27. Petronio Bartolomeo	» 68 —	»
28. Bartelloni dott. Manlio	» 67,36	»
29. Spani dott. Tommaso	» 67,06	»
30. Raineri dott. Giuseppe	» 67,03	»
31. Cavalieri dott. Leovigildo	» 66,57	»
32. Tobia Pietro	» 66,50	»
33. Vivaldi dott. Sebastiano	» 66,10	»
34. Caizzi Gaetano	» 65,33	»
35. Geraci dott. Vincenzo	» 64,92	»
36. Preteroti Bruno	» 64,66	»
37. Trapani Leopoldo	» 64,56	»
38. Piazza dott. Vito	» 62,79	»
39. Flacco Fioravante	» 61,24	»
40. Lippera Radio	» 61,16	»
41. Pastore dott. Ettore	» 60,31	»
42. Bruschi dott. Vincenzo	» 60,14	»
43. Perruggino Giovanni	» 56,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(9813)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 novembre 1965).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n. 42 (quarantadue) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civile e affari generali) enro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9944)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 7 settembre 1965, avrà luogo in Milano presso il Liceo ginnasio statale « Giuseppe Parini », via Goito n. 4, il giorno 26 gennaio 1966, con inizio alle ore **14,30**.

(10210)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 dicembre 1964, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo, e nei locali del Palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi, alle ore 8 dei giorni 16 e 17 gennaio 1966.

(10211)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentodieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a duecentodieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 dicembre 1964, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo e nei locali del Palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi, alle ore 8 dei giorni 18 e 19 gennaio 1966.

(10212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 dell'11 ottobre 1965, avranno luogo in Roma, nella Sala delle conferenze della Stazione Termini delle Ferrovie dello Stato (via Giolitti n. 34), nei giorni 8 e 9 gennaio 1966, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identità personale, dovranno presentarsi, dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 7 gennaio 1966, alla Sala delle conferenze anzidetta per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, all'aula d'esame.

(10233)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In relazione all'art. 6 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 7 settembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti di medico di 2ª classe, si comunica che la prova scritta avrà luogo in Roma il 10 gennaio 1966 nella Sala conferenze della Stazione di Roma Termini (via Giolitti n. 34), con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(10234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9738 del 10 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;

Visto il proprio decreto n. 5300 del 2 luglio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Barillari Alfredo . . . . . . punti 175,86 su 240
2. Barresi Francesco . . . . . » 148,18 »
3. Zappino Pasquale . . . . . » 139,71 »
4. Mardente Mario . . . . . . » 138,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9799 in data 26 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;

Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoelencati concorrenti è nominato in esperimento ufficiale sanitario delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Barillari Alfredo: Consorzio Vibo Valentia, Sant'Onofrio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi;

2) Borresi Francesco: Nicastro.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9625)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.